

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

OGGETTO DELLA TASSA


ATTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA

MODALITA' DI PAGAMENTO


**MANCATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO
DELLA TASSA**

**LA TASSA E I VARI ADEMPIMENTI PRESSO GLI ALBI,
RUOLI, REGISTRI ED ELENCHI TENUTI DALLA
CAMERA DI COMMERCIO**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO




**D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641**



**DISCIPLINA DELLE
TASSE SULLE
CONCESSIONI
GOVERNATIVE**

**D.M.
28 dicembre 1995**



**TARIFFA DELLE
TASSE SULLE
CONCESSIONI
GOVERNATIVE**

La tassa è il corrispettivo che un soggetto paga in cambio di uno specifico servizio a lui reso da una Pubblica Amministrazione. La principale caratteristica della tassa è che essa è pagata quale **corrispettivo di un determinato servizio ricevuto.**

I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI PIU' IMPORTANTI

- ❖ **Legge 30 dicembre 2004, n. 311:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Art. 1, comma 300.
- ❖ **D.L. 31 gennaio 2005, n. 7:** Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. (Convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43).
Art. 7 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale)
- ❖ **D.M. 24 maggio 2005:** Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- ❖ **L. 23 dicembre 2005, n. 266:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Art. 1, comma 351 (**abrogazione degli articoli 9 e 10 della Tariffa, relativi al deposito dei brevetti**).

OGGETTO DELLA TASSA

ART. 1

I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Atti tipici e nominati, posti in essere da una Pubblica Amministrazione e consistenti in manifestazioni di volontà destinati ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari, mediante la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà.

GLI ALTRI ATTI ELENCATI NELL'ANNESSA TARIFFA


Il presupposto tributario per la percezione della tassa sulle concessioni governative non è costituito dai Registri, Ruoli, Albi od Elenchi, bensì da provvedimenti ed atti amministrativi.

Atti	Tipici	→	solo quelli previsti dall'ordinamento
	Nominati	→	a ciascun interesse pubblico da realizzare
			corrisponde un tipo di atto perfettamente definito
			– esplicitamente o implicitamente – dalla legge.
dotati	di autorietarietà		importano unilateralmente modificazioni nella
	di esecutorietà		sfera giuridica dei destinatari
			la P.A. ha la possibilità di dare immediata e diretta
			esecuzione all'atto amministrativo
che	incidono su uno "status"		
	conferendolo		(ammissioni, iscrizioni, conferimento della cittadinanza, ecc.)
	modificandolo		(promozioni, punizioni, ecc.)
	estinguendolo		(revoca della cittadinanza, cancellazione da un Albo o Ruolo, ecc.).

Autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni in Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi, ecc. che di volta in volta vengono rilasciate o disposte dagli organi della Pubblica Amministrazione per consentire agli interessati di compiere taluni atti ed esercitare determinati diritti.

RISCOSSIONE DELLA TASSA

ART. 2



TASSA DI RILASCIO



Dovuta al momento dell'emanazione di un atto o di un provvedimento e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

TASSA DI RINNOVO



Dovuta sugli atti e provvedimenti che, giunti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

**TASSA PER IL VISTO
E PER LA
VIDIMAZIONE**



Dovuta al momento dell'espletamento delle indicate formalità.

TASSA ANNUALE



Dovuta al momento della scadenza fissata dalla legge per mantenere l'efficacia dell'atto o del provvedimento.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto (Nota Introduttiva al D.M. 28.12.1995).

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA

ART. 3

**IN MODO
ORDINARIO**



Con pagamento diretto all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato (Vedi Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2004, Prot. 25388 – In vigore dal 6 aprile 2004).

**IN MODO
STRAORDINARIO**



A mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli Uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.

**NEGLI ALTRI MODI
STABILITI DALLE SINGOLE
VOCI DELLA TARIFFA**

Dal 1° gennaio 1998, il pagamento delle tasse, imposte, sanzioni e somme dovute a seguito di contravvenzioni, verbali-ingiunzioni, ecc., va effettuato presso gli sportelli delle banche, gli uffici postali e altri concessionari della riscossione, mediante versamento con **modello F23, utilizzando il **codice tributo 711T** "Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi".**

IL PAGAMENTO DELLA TASSA CON MODALITA' TELEMATICHE


A decorrere dal 1° giugno 2005 – analogamente a quanto previsto per l'imposta di bollo – anche alcune tasse di concessione governativa possono essere pagate **con modalità telematiche**, di cui all'art. 3, comma 1, numero 3-bis del D.P.R. n. 642/1972, e successive modificazioni (art. 7, comma 2, D.L. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 43/2005 – Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E del 3 aprile 2006).

La nuova modalità telematica di pagamento delle TCG non si applica ai seguenti atti:

- ❖ **il rilascio del passaporto** (art. 1, Tariffa);
- ❖ **la licenza di porto di pistole e di fucile nella misura ridotta per guardie giurate, forestali e campestri private e comunali** (art. 4, nota 2; art. 5, comma 2);
- ❖ **gli abbonamenti alle diffusioni televisive** (art. 17, comma 1, lett. a) Tariffa);
- ❖ **licenze o documenti sostitutivi per apparecchiature terminali** (art. 21 Tariffa);
- ❖ **bollatura e numerazione di libri o registri da parte di società di capitali** (art. 23, nota 3, Tariffa).

LA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA TASSA

ART. 4



Per le tasse da pagare in modo ordinario, il pagamento va effettuato presso l'Ufficio dell'Agenda delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

ART. 7

L'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha introdotto una radicale riforma del sistema della riscossione.

A decorrere dal 1° ottobre 2006 viene soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio ed attribuito all'Agenda delle entrate che lo esercita mediante la **RISCOSSIONE SPA, società a capitale prevalentemente pubblico, costituita dall'Agenda stessa e dall'INPS.**

Dunque, dal 1° ottobre 2006, l'attività di riscossione mediante ruolo, disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è svolta esclusivamente dalla società in questione, che può anche effettuare attività di riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate tributarie o patrimoniali degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nonché altre attività strumentali a quelle dell'Agenda delle entrate, mediante la stipula di appositi contratti di servizio.

NORMATIVA APPLICABILE

**Nota
introduttiva**



Gli atti e i provvedimenti elencati nella Tariffa, approvata con D.M. 28 dicembre 1995, **non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.**


Le Tasse sulle concessioni regionali sono state istituite con la **Legge 16 maggio 1970, n. 281 e si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate.**

Art. 5




Le marche di tasse concessioni governative **sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.**

EFFETTI DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLA TASSA
ART. 8



L'effetto del mancato o ritardato pagamento del tributo è l'inefficacia dell'atto per il quale la tassa è dovuta, finchè questa non venga pagata.



SANZIONI PER IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLA TASSA

L'art. 9 del D.P.R. n. 641/1972 prevede sanzioni:

A carico di colui che esercita un'attività per la quale è necessario il possesso di un atto o provvedimento soggetto a tassa sulle concessioni governative, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa.

A carico del pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto.


Sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro.

Sanzione amministrativa da 103,29 euro a 516.46,00 euro, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo il regresso verso il debitore (misura ridotta 206,00 euro).


A decorrere dal 1° aprile 1998, per effetto dell'art. 8 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 473

ORGANI COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Art. 10




- L'attribuzione della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
- Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono **ripartite** a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.



Con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998, le “pene pecuniarie” sono state tramutate in “sanzioni amministrative”. Per la ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative dovute per le violazioni alle leggi tributarie si veda la legge n. 168 del 1951.


RICORSI AMMINISTRATIVI E AZIONE GIUDIZIARIA

Art. 11




- Le controversie relative all'applicazione delle tasse di concessione governativa sono decise in via amministrativa alla **Direzione Regionale delle Entrate** con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi il valore di 51.65,00 euro.
- Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate **direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento**. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
- Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, è ammesso il ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze quando l'ammontare delle tasse superi il valore di 51.65,00 euro.

Art. 11



- **Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso **ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo** e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.**
- **Il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.**
- **Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.**

Art. 12



- **Avverso le decisioni definitive di cui sopra è esperibile l'**azione giudiziaria** nel termine di 90 giorni dalla data di notificazione della decisione.**
- **Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.**

ITER DEI RICORSI

- 1) Alla DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE**

- 2) Nel caso l'ammontare delle tasse superi l'importo di 51.65,00 euro, avverso il provvedimento della Direzione Regionale delle Entrate è possibile ricorrere al **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;**

- 3) Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive della Direzione Regionale delle Entrate è possibile fare **RICORSO PER REVOCAZIONE**, nel termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.**

- 3) Avverso le decisioni definitive di cui sopra è esperibile l'**AZIONE GIUDIZIARIA**, nel termine di 90 giorni dalla data di notificazione della decisione.**

TERMINI DI DECADENZA E RIMBORSI

Art. 13

- **1.** L'Amministrazione finanziaria può **procedere all'accertamento** delle violazioni alle norme in materia di concessioni governative **entro il termine di decadenza di tre anni** a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
- **2.** Il contribuente può **chiedere la restituzione** delle tasse erroneamente pagate **entro il termine di decadenza di tre anni**:
 - a)** a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato **l'erroneo pagamento**, o
 - b)** dal giorno in cui abbia avuto notizia del **rifiuto dell'atto** sottoposto a tassa, esibendo l'originale del bollettino di Conto Corrente Postale o di altri atti **di equivalente forza probatoria** (es. copia autentica o attestazione dell'ufficio postale).
- **3.** **Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario** (a mezzo marche).
- **4.** **Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al n. 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.**
In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

PRESCRIZIONE E DECADENZA

La normativa precedente prevedeva che:

- 1) con il decorso di **cinque anni** si “**prescriveva**” l’azione per riscuotere le tasse e
- 2) con il decorso di **tre anni** dal giorno dell’effettuato pagamento della tasse si “**prescriveva**” l’azione sia dell’Amministrazione finanziaria che del contribuente.

La nuova normativa non parla più di prescrizione ma di “**decadenza**”.

PRESCRIZIONE

Mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (artt. 2934 e ss. C.C.).

Può essere stabilita solo dalla legge.

DECADENZA

Consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (artt. 2964 e ss. C.C.).

Può essere stabilita sia dalla legge che da accordi tra le parti.

ESENZIONI

Art. 13-bis

```
graph TD; A[Art. 13-bis] --> B[1. Le ONLUS e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche (a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Art. 18, comma 1, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);]; A --> C[2. I movimenti o partiti politici (Art. 5, comma 1, Legge 3 giugno 1999, n. 157).]; A --> D[Detailed box of exemptions];
```

- **Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche;**
- **Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.**

- 1. Le ONLUS e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche** (a decorrere dal 1° gennaio 1998 – Art. 18, comma 1, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- 2. I movimenti o partiti politici** (Art. 5, comma 1, Legge 3 giugno 1999, n. 157).

LA NUMERAZIONE E BOLLATURA DELLE SCRITTURE CONTABILI

L'abrogazione dell'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari ha avuto riflessi anche sulla materia delle tasse di concessione governativa.

Il problema relativo all'obbligo o meno del pagamento della tassa di concessione governativa va risolto ricollegandolo all'obbligo o meno di bollatura o di numerazione, analizzando le note 1 e 3 dell'art. 22 della Tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992.

NOTA 1



Solo bollatura

- **L'obbligo di pagamento della T.C.G. è ricollegato all'operazione di bollatura. Pertanto, essendo stato **soppresso l'obbligo di bollatura è venuto meno anche l'obbligo di versare la tassa di concessione governativa.****

Viceversa, se l'imprenditore volesse avvalersi della facoltà di far bollare i libri di cui all'art. 2214 C.C., la TCG sarà dovuta.

NOTA 3



Bollatura e
Numerazione

- E' riferita alle **sole società di capitali**. Si tratta, anzitutto, di una tassa annuale, stabilita in una misura fissa indipendentemente dal numero dei libri o registri tenuti.

L'obbligo di pagamento non è correlato solo alla bollatura dei registri, ma anche alla numerazione delle pagine degli stessi.


L'abrogazione dell'obbligo di bollatura, quindi, non determina alcun effetto sull'obbligo di pagamento della tassa in questione.

In altre parole, **continuerà ad esistere l'obbligo di pagamento della tassa forfetaria annuale**, correlato, in questo caso, all'obbligo di numerazione progressiva delle pagine.

In conclusione:

❖ **Saranno esentati dal pagamento della tassa forfetaria:**

- gli imprenditori commerciali individuali,
- le società di persone,
- le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo);
- le mutue assicuratrici;
- i consorzi saranno esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa.




Questi imprenditori, nel caso richiedano la bollatura dei libri sociali previsti dalla normativa civilistica, dovranno pagare, per ogni libro, la T.C.G. di 67,00 euro.

❖ **Continueranno a pagare la tassa forfetaria:**

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili a responsabilità limitata;
- le Aziende speciali e i consorzi fra Enti territoriali di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

TASSA ORDINARIA



Da pagare solo nel caso di richiesta di bollatura

SOGGETTI INTERESSATI



Soggetti tenuti al pagamento di tale tributo sono:

- a) **gli imprenditori commerciali individuali;**
- b) **le società di persone;**
- c) **le società cooperative** (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo) (Ris. Min. Fin, n. 108/E del 3 maggio 1996);
- d) **le mutue assicuratrici;**
- e) **i consorzi.**

Sono esclusi solo i soggetti che pagano l'imposta forfettaria annuale.

LIBRI INTERESSATI



Per i libri di cui all'art. 2215 C.C. (Libro giornale e libro degli inventari) e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge e volontariamente (art. 2218 c.c.) sono fatti numerare e bollare nei modi previsti, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

MODALITA' DI PAGAMENTO




- **Con il CCP n. 6007**, intestato a: *Ufficio Registro – Tassa concessione governativa - ROMA* (CCP n. 210906, per la Regione Sicilia)
- **A mezzo di apposite marche di concessione governativa.**

IMPORTI E TERMINI DI PAGAMENTO




- ❖ **IMPORTO: 67,00 Euro**
- ❖ **TERMINE DI PAGAMENTO: Prima della numerazione e bollatura.**

TASSA FORFETTARIA ANNUALE



Da pagare sempre

**SOGGETTI
INTERESSATI**



Rientrano, pertanto, in questa ipotesi:

- a) le società per azioni;
- b) le società in accomandita per azioni;
- c) le società a responsabilità limitata;
- d) le società consortili a responsabilità limitata;
- e) le Aziende speciali e i Consorzi fra Enti territoriali, costituiti ai sensi della legge n. 142/90 (successivamente recepito dal D. Lgs. n. 267/2000), in quanto Enti dotati di fondo di dotazione (Ris. Min. Fin. n. 90/E del 27 maggio 1996).

**LIBRI
INTERESSATI**



Tutti i libri, registri e scritture contabili, sia obbligatorie che non, indipendentemente dal numero dei libri e dal numero delle pagine.

**MODALITA' DI
PAGAMENTO**



- **PRIMO ANNO DI ATTIVITA'**: Con il CCP n. 6007, intestato a: *Ufficio Registro - Tassa concessione governativa - ROMA* (CCP n. 210906, per la Regione Sicilia);
- **ANNI SUCCESSIVI**: Modello F24 Telematico (indicando il Codice tributo 7085).

**IMPORTI E
TERMINI DI
PAGAMENTO**



- ❖ **IMPORTI**:
 - Euro 309,87 annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è inferiore a euro 516.456,87;
 - Euro 516,46 annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è superiore a euro 516.456,87.
- ❖ **TERMINE DI PAGAMENTO**: Entro il 16 marzo di ogni anno.

CONTROLLO SUL PAGAMENTO DELLA TASSA FORFETTARIA ANNUALE

Secondo il Ministero delle finanze (Nota del 11 gennaio 1996) i pubblici ufficiali devono provvedere alla bollatura dei libri senza richiedere la ricevuta del versamento della tassa in questione. **Il controllo sull'avvenuto pagamento spetta all'Amministrazione finanziaria.**

Noi riteniamo che torni applicabile il disposto di cui al 2° comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, secondo il quale *“Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso”*, per cui **il funzionario camerale non può bollare i libri se non ha la prova dell'avvenuto pagamento della tassa in questione.**

SANZIONI PER L'OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO

Si applica quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (In vigore dal 1° aprile 1998), e precisamente l'istituto del **“ravvedimento”**.

COOPERATIVE E ONLUS

BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA BOLLATURA DEI LIBRI

Cooperative a mutualità
prevalente e non



- **Imposta di bollo**: Assoggettate dal 1° gennaio 1993 a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 della Tabella – Allegato B;
- **TCG**: Assoggettate (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

Cooperative edilizie



- **Imposta di bollo**: Esentate;
- **TCG**: Riduzione della tassa ad un quarto (**euro 16,75 per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine**) (Art. 147, comma 2, lett. f), R.D. 28 aprile 1938, n. 1165; art. 14, D.P.R. n. 641/1972; Min. Fin. Ris. n. 402149 del 31 maggio 1975).


ONLUS
Cooperative sociali
Organismi di
volontariato
(art. 10, comma 8, D. Lgs. n.
460/1997)



- **Imposta di bollo**: Esentate (Art. 17, D. Lgs. n. 460/1997; art. 27-bis, Tabella Allegato B, D.P.R. n. 642/1972).
- **TCG**: Esentate (Art. 18, D. Lgs. n. 460/1997; art. 13-bis, Tariffa Allegata al D.P.R. n. 641/1972).

QUANDO SUSSISTE L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE


IMPOSTA DI BOLLO
Art. 16 della
Tariffa – Allegato A
– Parte Ia –D.P.R. n.
642/1972



Viene prevista l'imposta di bollo nella misura di 14.62 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine per:

- a) **repertori e libri di cui all'art. 2214, primo comma, C.C.** (libro giornale, libro degli inventari);
- b) **ogni altro registro se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 C.C.**

T.C.G.
Art. 22 della
TARIFFA –
Approvata con
D.M. 28/12/1995




NOTA 1 - La tassa è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 C.C.) sono fatti bollari nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

OSSERVAZIONI

1. Il rinvio all'articolo 2216 C.C. fatto dall'art. 16, non risulta più attuale in quanto tale articolo, a seguito della modifica apportata dall'art. 7-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 1994, n. 489 (In vigore dal 12 giugno 1994), **non contiene più alcuna previsione relativa a modalità di bollatura e vidimazione di registri.**

2. I registri che non devono essere bollati e vidimati con le modalità previste dall'art. 2215 C.C. sono esclusi

- ❖ **dal pagamento dell'imposta di bollo** (in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16 della Tariffa – Allegato A – Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972);
- ❖ **dal pagamento della TCG** (in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, approvata con il D.M. 28 dicembre 1992) (Si citano, ad esempio: i registri nautici, i registri tenuti dai gestori di centri di raccolta di veicoli cessati dalla circolazione, i registri degli infortuni sul lavoro, i registri di carico e scarico, ecc.)



Dunque, l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo e della TCG sussiste soltanto per i libri e registri che devono essere bollati e vidimati dall'ufficio del Registro delle imprese o da un Notaio, nei modi di cui all'art. 2215, o secondo le disposizioni di leggi speciali (*Ministero delle Finanze, Risoluzioni n. n. 392217 del 20 aprile 1993; n. 27/E del 1° febbraio 1995; n. 68/E del 9 marzo 1995; n. 19/E del 20 gennaio 1996; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 5/E del 23 gennaio 2004*).

ISCRIZIONI

La T.C.G. va sempre e in ogni caso pagata in quanto trattasi di iscrizione in un Albo, Ruolo, Registro od Elenco con natura abilitante e per la quale viene emanato un provvedimento amministrativo da parte di una P.A. (Voce 22 della Tariffa).

MODIFICAZIONI

La T.C.G. non va pagata in quanto non trattasi di una nuova iscrizione (divieto della doppia imposizione), salvo il caso in cui si tratti di modifica che comporti una nuova iscrizione (es. aggiunta di una nuova sezione nel Ruolo dei mediatori).

L'iscrizione in ogni sezione del Ruolo comporta il pagamento della relativa tassa di concessione governativa poiché la stessa permette l'esecuzione della specifica attività professionale.

La tassa di concessione governativa è unica se la Camera di Commercio procede all'iscrizione nelle varie sezioni del Ruolo a seguito di un unico atto di accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (Cfr. Circolare del MICA n. 3372/C del 16 giugno 1995).

TRASFERIMENTI DI ISCRIZIONE IN ALTRA PROVINCIA

La T.C.G. non va pagata in quanto non trattasi di una nuova iscrizione (divieto della doppia imposizione), a condizione che l'iscritto dimostri l'effettivo trasferimento e la continuità dell'esercizio dell'attività (variazione IVA senza variazione del codice attività) (Vedi: Nota Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2, del 26 ottobre 2004, Prot. 172358).

DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE

RIFERIMENTO: **Art. 19, L. n. 241/1990**

L'esercizio di molte attività private non è più subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla-osta o ad altro atto di consenso comunque denominato.

L'atto di consenso si intende infatti sostituito dalla dichiarazione di inizio attività (DIA) nella quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il titolo autorizzatorio a favore del privato trae origine semplicemente da una semplice dichiarazione (**non istanza**) e dal successivo mancato esercizio da parte della Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione competente, una volta effettuati gli opportuni controlli, può solo comunicare il divieto di proseguimento dell'attività.

Non essendo quindi prevista l'emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo all'esercizio, le dichiarazioni di inizio attività sono esenti sia dall'imposta di bollo che dalla tassa di concessione governativa (Vedi: Agenzia delle Entrate, Ris, n. 109 del 5 luglio 2001).


RIFERIMENTO:

ATTIVITA' DI UTORIPARAZIONE – IMPIANTISTICA

IMPRESSE DI PULIZIA – FACCHINAGGIO

Secondo il Ministero dell'industria (ora dello Sviluppo Economico), in questo caso la denuncia di iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane **ha di fatto natura abilitante** e quindi comporta il pagamento della Tassa di concessione governativa nell'importo di cui all'art. 22, n. 8 della Tariffa, attualmente fissato in 168.00 euro.

E' irrilevante il fatto che contemporaneamente siano dovuti i diritti di segreteria e, in alcuni casi, anche le tasse di concessione regionale per l'iscrizione all'Albo artigiani (Vedi: Circolari del M.I.C.A. n. 3343/C del 28.7.1994; n. 3372/C del 16.6.1995; n. 3420/C del 22.9.1997).



Se tale posizione poteva essere sostenibile quando era vigente il RIA (Repertorio delle imprese di autoriparazione), a cui poteva essere riconosciuta “natura abilitante” e per la cui iscrizione veniva rilasciato un apposito “provvedimento autorizzativo”, ora che le denunce di esercizio di tali attività rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (semplice dichiarazione di inizio attività), **si ritiene che le stesse non siano soggette né all'imposta di bollo né al pagamento della tassa di concessione governativa.**